

## COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

|             |   |
|-------------|---|
| (BA) TUCCI  | Presidente  |
| (BA) RUSSO  | Membro designato dalla Banca d'Italia                     |
| (BA) ROSSI  | Membro designato dalla Banca d'Italia                     |
| (BA) APPIO  | Membro di designazione rappresentativa degli intermediari |
| (BA) LIPANI | Membro di designazione rappresentativa dei clienti        |

Relatore ESTERNI - CATERINA APPIO

Seduta del 16/03/2021

### FATTO

Con riferimento ad un contratto di finanziamento, rimborsabile mediante cessione del quinto della pensione, stipulato in data 7 marzo 2011 e estinto anticipatamente previa emissione del conteggio estintivo del 22 ottobre 2015, il ricorrente, insoddisfatto dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica al presente ricorso, si rivolge all'Arbitro chiedendo il rimborso di Euro 1.149,25, a titolo di commissioni non maturate e oneri assicurativi non goduti, oltre interessi e rimborso delle spese legali, quantificate in Euro 200,00.

Costitutosi l'intermediario, si oppone alle pretese del ricorrente, eccependo (1) il mancato assolvimento dell'onere della prova, non essendo stato prodotta agli atti copia del contratto di finanziamento; (2) l'irripetibilità delle commissioni di istruttoria, trattandosi di costi a maturazione immediata; (3) l'inapplicabilità dei principi sanciti dalla sentenza Lexitor, come chiarito dalla giurisprudenza di merito; (4) la mancata richiesta, in sede di reclamo, di rimborso dei costi *up front* e l'omesso richiamo della sentenza Lexitor; (5) l'avvenuto rimborso da parte della compagnia assicurativa degli oneri assicurativi non goduti.

### DIRITTO

In via preliminare, il Collegio evidenzia che, contrariamente a quanto asserito dall'intermediario, è presente agli atti copia del contratto di finanziamento.



In ordine all'eccezione relativa alla mancata richiesta di rimborso, sin dal reclamo, dei costi c.d. *up front*, il Collegio osserva che tutte le voci di costo indicate nel ricorso coincidono con quelle presenti nel reclamo.

Tanto presupposto, nel merito il Collegio richiama il proprio costante orientamento secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione: (a) in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra oneri e costi *up-front* e *recurring*, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione, al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (b) l'importo da rimborsare, relativamente ai costi *recurring*, è stabilito secondo un criterio proporzionale, *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).

Richiama altresì i principi enunciati dal Collegio di Coordinamento nella decisione n. 26525/2019, secondo cui:

- *“A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front. Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF”;*
- *“Priva di giuridico fondamento” si rivela l'opinione che sostiene una presunta “inapplicabilità della Direttiva ai ricorsi riconducibili all'art.125 sexies TUB [...], per la semplice ragione che la stessa [Direttiva], lungi dal risultare inattuata o parzialmente recepita, è stata compiutamente trasposta nell'ordinamento interno. Non si versa in definitiva nel caso di scuola di una norma nazionale (l'art.125 sexies TUB) disapplicabile dal giudicante in parte qua (per quanto attiene cioè alla retrocedibilità dei costi up front) per incompatibilità con il diritto comunitario (l'art.16 della direttiva, secondo la interpretazione datane dalla CGUE) e di conseguente limitazione del diritto dei consumatori a invocare l'applicazione di una direttiva autoesecutiva (relativamente alla retrocessione dei costi up front) nei soli rapporti verticali (con conseguente azionabilità limitata di una pretesa risarcitoria verso lo Stato per parziale attuazione della Direttiva), trattandosi invece, giova ancora ribadirlo, di una norma nazionale perfettamente recettiva della Direttiva stessa e perciò operante nei rapporti orizzontali di prestito tra clienti e banche”.*

Con particolare riguardo all'individuazione del criterio di calcolo della riduzione dei costi *up front* ritiene di doversi conformare a quanto deciso in proposito nella medesima pronuncia del Collegio di Coordinamento, in cui si afferma che *“il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento”*, valutando inoltre che *“non ricorre invece alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell'Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi”*.



Premesso quanto sopra, il Collegio precisa innanzitutto che, sebbene non sia stata prodotta copia del conteggio estintivo, è in atti il piano di ammortamento da cui è possibile evincere, mediante l'indicazione in esso contenuta di un versamento in conto capitale e del debito residuo, la data di estinzione del finanziamento.

Nel merito, richiamando il proprio orientamento, ritiene che le commissioni applicate al cliente abbiano natura *recurring*, attesa l'opacità della clausola a cui le stesse afferiscono, di talché, in ragione di quanto dapprima evidenziato, il relativo rimborso va calcolato applicando il criterio del *pro rata temporis* (decisione n. 2824/2021).

Avendo riguardo agli oneri assicurativi, dalla documentazione prodotta agli atti emerge il rimborso effettuato dalla compagnia assicurativa. L'importo riconosciuto tuttavia non può ritenersi esaustivo non essendo lo stesso stato calcolato secondo il principio del *pro rata temporis*, non potendosi nel caso di specie, applicare le C.G.A. che, sebbene richiamate nel contratto, non sono versate in atti dalle parti (così Collegio di Coordinamento, decisione n. 26525/2019).

In questa prospettiva, la somma che l'intermediario dovrà ulteriormente corrispondere, al netto di quanto già riconosciuto, è pari a Euro 717,00, come risulta dalla seguente tabella:

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| durata del finanziamento ▶ | 120 |
| rate scadute ▶             | 53  |
| rate residue               | 67  |

|       |       |
|-------|-------|
| TAN ▶ | 4,75% |
|-------|-------|

|                             | % restituzioni |
|-----------------------------|----------------|
| - in proporzione lineare    | 55,83%         |
| - in proporzione alla quota | 33,50%         |

| n/c                               | ▼                              | restituzioni |                        |                               |                       | rimborsi ▼ | tot ristoro |
|-----------------------------------|--------------------------------|--------------|------------------------|-------------------------------|-----------------------|------------|-------------|
|                                   |                                | importo ▼    | in proporzione lineare | in proporzione agli interessi | criterio contrattuale |            |             |
| ○                                 | commissioni (recurring)        | € 1.268,16   | € 708,06               | € 424,89                      | ○ ○                   | € 708,06   | € 708,06    |
| ○                                 | oneri assicurativi (recurring) | € 790,19     | € 441,19               | € 264,75                      | ○ ○                   | € 432,36   | € 8,83      |
| ○                                 |                                |              | € 0,00                 | € 0,00                        | ○ ○                   |            | € 0,00      |
| ○                                 |                                |              | € 0,00                 | € 0,00                        | ○ ○                   |            | € 0,00      |
| ○                                 |                                |              | € 0,00                 | € 0,00                        | ○ ○                   |            | € 0,00      |
| ○                                 |                                |              | € 0,00                 | € 0,00                        | ○ ○                   |            | € 0,00      |
| ●                                 |                                |              | € 0,00                 | € 0,00                        | ○ ○                   |            | € 0,00      |
| <i>rimborsi senza imputazione</i> |                                |              |                        |                               |                       |            | € 0,00      |

|                            |       |
|----------------------------|-------|
| tot rimborsi ancora dovuti | € 717 |
| interessi legali           | si    |

La richiesta di rimborso delle spese di assistenza professionale non viene accolta, tenuto conto della natura seriale del ricorso.

### P.Q.M.

**Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 717,00, oltre gli interessi legali dalla data del reclamo al saldo.**

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**



## IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
ANDREA TUCCI